



Dott. Maurizio Bernardo  
Avv. Emiliano Covino  
Dott. Annalisa Raffaella Donesana  
Dott. Luciano Forlani  
Dott. Antonio Frediani  
Prof. Avv. Massimiliano Giorgi  
Prof. Avv. Raffaello Lupi  
Avv. Gabriele Sepio

*of counsel*  
Dott. Lorenzo Barbone  
Prof. Avv. Dario Stevanato

Roma, Lì 12 maggio 2020

**Oggetto: Commento sulle novità apportate in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità apportate in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020. Il commento è anche disponibile sul sito dello Studio <http://www.acta-italia.it/>.

\*\*\*\*

In Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 18 del 2020, c.d. decreto Cura Italia.

Essa è rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

Di seguito si riportano le principali modifiche, introdotte in sede di conversione, sulle disposizioni fiscali, di cui al titolo IV.

Art. 61

**(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)**

In sede di conversione del decreto Cura Italia, la presente disposizione è innovata sotto diversi aspetti, anche al fine di recepire quanto disposto, in precedenza, dall'art. 8 del d.l. n. 9/2020, a sua volta abrogato dalla presente legge.

Si specifica che, nell'ambito oggettivo di applicazione della sospensione, rientrano i termini relativi ai versamenti, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, delle ritenute

sui redditi di lavoro dipendente, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e, soltanto per il mese di marzo, i termini dei versamenti relativi all'IVA.

La sospensione inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero è estesa anche ad altri settori, tra cui il settore dello sport, dell'arte, della cultura, del trasporto, della ristorazione e dell'educazione; in aggiunta, sono ricompresi anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi gestite.

La ripresa dei versamenti avverrà, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o attraverso rateizzazioni fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

Resta ferma, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione fino al 31 maggio, con ripresa dei versamenti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

#### Art. 61-bis

### **(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)**

La disposizione in commento è stata aggiunta in sede di conversione in legge del decreto e riprende il contenuto dell'articolo 1, d.l. n. 9 del 2020.

Si prevede l'anticipazione dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 dell'efficacia delle disposizioni riguardanti il modello 730 precompilato, con un'unica eccezione relativa all'efficacia delle disposizioni per le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli interessati i dati delle certificazioni pervenute nell'apposita area del proprio sito internet; per queste ultime, infatti, è mantenuta l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2021.

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, è poi differito dal 30 aprile al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione con i dati precompilati, il cui termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 settembre 2020.

#### Art. 62

### **(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)**

Al comma 3 della disposizione in commento, con la legge di conversione, tra le province più colpite per le quali opera la sospensione dei versamenti IVA, a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, è altresì compresa la provincia di Brescia.

Essa va, dunque, ad aggiungersi alle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, già previste nel decreto Cura Italia.

#### Art. 65

### **(Credito d'imposta per botteghe e negozi)**

Il decreto Cura Italia, con la norma in commento, riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, un credito di imposta pari al 60% dell'importo del canone locatizio di marzo 2020 relativo agli immobili, contenuti nella categoria catastale C/1,

ossia immobili ad uso commerciale, come negozi e/o botteghe, che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in corso.

Con la conversione in legge del decreto, al presente articolo è aggiunto il comma *2-bis*; esso dispone che tale credito non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Inoltre, l'importo non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 TUIR.

#### Art. 66

##### **(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)**

Con la conversione in legge del decreto n. 18 del 2020, nella presente disposizione, la detrazione dall'imposta lorda ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche ed enti non commerciali, è estesa anche alle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Analogamente, per tali donazioni sono altresì riconosciute deduzioni dal reddito d'impresa.

Il decreto-legge, invece, prevedeva detrazioni e deduzioni soltanto per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti e delle istituzioni pubbliche, e delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, escludendo, dunque, gli enti religiosi.

#### Art. 67

##### **(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)**

La legge di conversione modifica il comma 4 dell'articolo 67, escludendo il richiamo all'articolo 12, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2015; di conseguenza, non opera più la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici ai sensi del quale i termini per l'accertamento dell'anno di imposta 2015 sarebbero scaduti nel 2022.

#### Art. 68

##### **(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)**

Si conferma la sospensione dei termini, per il periodo ricompreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione anche se relativi ad entrate non tributarie, come ad esempio contributi previdenziali, sanzioni amministrative, etc.; così come è confermata il differimento al 31 maggio del termine di pagamento della rottamazione ter e del "saldo e stralcio" dei debiti tributari.

In sede di conversione è aggiunto il comma *2-bis* il quale prevede che nei confronti delle persone fisiche, aventi alla data del 21 febbraio 2020, la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 (c.d. Zona Rossa) e nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano in tali comuni la sede legale o operativa, i termini delle sospensioni decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

#### Art. 71-bis

**(Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale)**

Con la conversione in legge del decreto Cura Italia, è aggiunto l'articolo 71-*bis* che riprende la disposizione già prevista all'articolo 31 del decreto-legge n. 9 del 2020 in tema di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale, a loro volta contenute nella legge n. 166 del 2016.

Più dettagliatamente, a favore di enti pubblici ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che pongano in essere cessioni gratuite di determinati prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, opera il regime di esenzione IVA; ai fini delle imposte dirette, invece, è stabilito che tali cessioni solidaristiche non siano considerati come ricavi.

Tra i beni ceduti gratuitamente, la disposizione annovera prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento, materiali per l'edilizia, giocattoli, elettrodomestici, personal computer, tablet o dispositivi per la lettura in formato elettronico.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il donatore o per l'ente donatario, fermo restando le loro responsabilità, di incaricare un soggetto terzo il quale adempirà gli obblighi di comunicazione e dichiarazione dei beni ceduti gratuitamente.

Art. 78

**(Sospensione dei versamenti per il settore florovivaistico)**

Con la disposizione dell'articolo 78, comma 2-*quinqüesdecies*, la legge di conversione prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui all'articolo 61 anche per le imprese florovivaistiche.

In particolare, a partire dal 30 aprile 2020 e fino al 15 luglio 2020, sono sospesi, per le stesse, i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali IRPEF, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione prevede altresì la sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi all'IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020.

Art. 78

**(Presentazione atti all'Agenzia delle Entrate)**

All'articolo 78, in sede di conversione, è altresì aggiunto il comma 4-*septies*.

Esso prevede, per i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle Entrate per il tramite di intermediari abilitati, la possibilità di inviare per via telematica agli stessi la copia per immagine della delega e della documentazione, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa la presentazione di deleghe, mandati e dichiarazioni può avvenire anche in via telematica, previa autorizzazione dell'interessato.

Analoghe modalità possono essere adottate anche per la presentazione di dichiarazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

Tali modalità sono utilizzabili fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

#### Art. 83

### **(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)**

La disposizione in commento, già nel decreto Cura Italia, aveva previsto sull'intero territorio nazionale il rinvio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020. Tuttavia, tale sospensione era esclusa in determinati settori, tra cui i procedimenti in materia di minori e famiglia.

Con la conversione in legge, tali ultime previsioni sono ulteriormente rafforzate. La deroga alla sospensione, infatti, trova applicazione anche per tutti i procedimenti in cui la tutela dei diritti fondamentali della persona è urgente e indifferibile, oltre che per la trattazione dei procedimenti riguardanti i minori, il cui ritardo potrebbe comportare un grave pregiudizio.

Si dispone, inoltre, che l'utilizzo dei mezzi di collegamento da remoto con il giudice sia altresì esteso anche agli ausiliari del giudice nello svolgimento delle loro attività.

Con la conversione in legge è aggiunto un nuovo comma, il 7-bis; questo prevede lo svolgimento da remoto, nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, anche per gli incontri tra genitori e figli o con operatori del servizio socioassistenziale, in pendenza del giudizio di separazione o di casi di crisi familiare.

Dopo il comma 12, sono inseriti diversi commi volti a disciplinare la trattazione dei procedimenti penali.

Più dettagliatamente, è prevista, fino al 30 giugno 2020, la possibilità di svolgimento attraverso collegamenti da remoto di tutte le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, parti private e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, consulenti e periti.

A tali soggetti sarà comunicata, dal giudice, il giorno, l'ora e la modalità del collegamento e l'ausiliare del giudice, presso l'ufficio giudiziario, darà atto nel verbale di udienza delle modalità di collegamento da remoto.

Sono poi regolati i procedimenti penali in Cassazione, prevedendo che, fino al 30 giugno 2020, tutti i ricorsi siano trattati in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la parte faccia richiesta di discussione orale. In tale ipotesi, sarà necessario far pervenire la richiesta stessa presso la cancelleria, a mezzo di posta elettronica, almeno 25 giorni prima dell'udienza.

Modalità di svolgimento da remoto sono previste anche per il compimento degli atti nella fase delle indagini preliminari da parte del soggetto sottoposto ad indagini preliminari, della persona offesa, del difensore, consulenti o altri soggetti i quali dovranno recarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria

dotata di appositi strumenti di collegamento. Di tali modalità se ne da atto nel verbale redatto dal pubblico ufficiale.

Infine, è introdotta la possibilità di svolgimento da remoto, fino al 30 giugno 2020, anche per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio non sospese.

Per lo stesso arco temporale, è possibile procedere in via telematica anche per lo svolgimento degli incontri di mediazione, previo consenso di tutte le parti coinvolte.

Con riferimento ai procedimenti civili, invece, si consente di sottoscrivere la procura alle liti apponendo la firma su un documento analogico trasmesso al difensore unitamente alla copia del proprio documento di identità.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**Studio ACTA**